



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFITTANZA DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVO CAPANNO PER APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA

Il giorno _____ dell'anno _____, nel palazzo comunale sito in Monte Isola loc. Siviano n. 76

TRA

il Comune di Monte Isola, rappresentato da _____ in qualità di _____

E

il sig. _____ nato a _____ il _____, cod. fisc. _____ residente a _____ in via _____ n° _____ in qualità di aggiudicatario dell'asta pubblica per l'assegnazione in affitto di terreno di proprietà comunale in loc. Foppe e relativo capanno per appostamento fisso di caccia, indetta con determinazione n. _____ del _____

PREMESSO

_ che il comune di Monte Isola è proprietario del mappale n° 102 del foglio 12 NCTR censuario Monte Isola, incolto produttivo classe 2[^] superficie complessiva mq. 152.260.= reddito dominicale euro 47,18 e reddito agrario euro 7,86;

- è intenzione dell'amministrazione procedere con una nuova assegnazione in affitto per il periodo ottobre 2022 – gennaio 2027 della porzione di 18.000= (diciottomila) metri quadrati del bosco di proprietà comunale in loc. Foppe, prossimo al Santuario della Ceriola in lato sud individuato sull'estratto mappa allegato alla presente, identificato da porzione di 18.000 metri quadrati del mappale n° 102 del foglio 12 NCTR censuario Monte Isola (incolto produttivo classe 2A superficie complessiva mq. 152.260.= reddito dominicale euro 47,18 e reddito agrario euro 7,86), e relativo appostamento fisso di caccia con opportuna fascia di rispetto congrua alla gittata delle armi;

- Che con determinazione n° _____ in data _____ si decideva, di procedere con asta pubblica con il metodo delle offerte segrete esclusivamente in aumento rispetto alla base di gara fissata in € 150,00.= (centocinquanta);

- che in data _____ veniva espletata la gara e che con determinazione N° _____ del _____ si approvava il verbale di aggiudicazione si procede all'assegnazione in gestione della porzione di area boschiva di 18.000.= metri quadrati e relativo capanno per appostamento fisso di caccia individuata sull'allegato estratto mappa al presente;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Monte Isola affitta al sig. _____ la porzione di 18.000.= (diciottomila) metri quadrati del terreno, in realtà bosco ceduo di proprietà comunale classificato catastalmente come incolto produttivo, in loc. Foppe, prossimo al Santuario della Ceriola in lato sud, individuato sull'estratto mappa allegato al presente contratto per farne parte integrante, identificato da porzione di 18.000 metri quadrati del mappale n° 102 del foglio 12 NCTR censuario Monte Isola (incolto produttivo classe 2[^] superficie complessiva mq.152.260.= reddito dominicale euro 47,18 e reddito agrario euro 7,86) e relativo capanno per appostamento fisso di caccia con opportuna fascia di rispetto congrua alla gittata delle armi;

Art 2

Il canone d'affitto annuo, così come risultante dall'aggiudicazione, è determinato in euro _____;

Art 3

L'affittanza ha la durata di **anni cinque**, con inizio dal 30° giorno successivo all'aggiudicazione e termine il 31 gennaio del quinto anno successivo. Essa cesserà a tutti gli effetti di legge e contrattuali, senza obbligo di compensi od indennizzo alcuno per le migliorie necessarie alla realizzazione dell'appostamento di caccia realizzate nel periodo ottobre 2022 – gennaio 2027 dall'affittuario.

In caso di morte dell'aggiudicatario del terreno, l'affittanza cesserà automaticamente senza cessioni a terzi. Sarà decisione della Giunta Comunale determinare una eventuale riassegnazione.

Art 4

L'Amministrazione Comunale si impegna a consegnare all'aggiudicatario il lotto a seguito della stipulazione del presente contratto non più tardi di 15 giorni dalla data di stipula, a mezzo della guardia boschiva comunale o di altro soggetto all'uopo incaricato.

In tale occasione verrà rilevato mediante verbale lo stato e la consistenza del posto ai fini della sua manutenzione e riconsegna al termine dell'affittanza.

Art. 5

Il canone annuo d'affitto, determinato in euro _____ dovrà essere versato dall'aggiudicatario in un'unica soluzione a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, entro 30 giorni dal ricevimento dei ruoli diritti patrimoniali emessi annualmente dagli Uffici Comunali.

Qualora il pagamento venisse effettuato con un ritardo superiore a 15 giorni, l'affittuario dovrà corrispondere sulla somma dovuta gli interessi stabiliti dalle deliberazioni consiliari e dal Regolamento Generale delle Entrate.

In caso di mancato pagamento entro 3 mesi dall'emissione dei suddetti ruoli, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ed all'incasso della cauzione, oltre all'applicazione di eventuali interessi maturati e sanzioni.

Art. 6

L'affittanza si intende fatta a rischio dell'affittuario che è obbligato a pagare per intero il canone d'affitto, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il posto di caccia/area verde subisse danno naturale, accidentale o di terzi.



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Qualora nel periodo dell'affittanza venissero emanate leggi nazionali o regionali tali da proibire o limitare notevolmente l'esercizio venatorio a capanno fisso, l'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'affittuario, potrà rescindere il contratto di affittanza.

Art. 7

L'affittuario è obbligato a migliorare ed a non deteriorare il capanno oggetto del presente contratto, a mantenere in buono stato di conservazione, ad esclusive sue spese, le piante, le attrezzature e gli eventuali manufatti che ne venissero a costituire il complesso.

Ogni modifica sullo stato dei luoghi e delle cose dovrà sempre essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

E' inoltre obbligato a porre in opera tutte le segnalazioni e la cartellonistica necessaria a segnalare la presenza del capanno e l'attività venatoria in corso.

Art. 8

L'affittuario potrà procedere alla pulitura annua secondo consuetudine per un raggio di mt. 80 dal capanno, rispettando comunque le norme e le prescrizioni forestali.

Art. 9

È assolutamente vietato in qualsiasi momento il taglio di piante per le "postade" nei boschi comunali, senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le piante autorizzate e tagliate dovranno essere pagate.

E' assolutamente vietato spostare, anche di poco, il capanno di caccia senza la prescritta e preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

È assolutamente vietato recintare in tutto o in parte l'appostamento fisso da caccia con filo spinato, rete metallica o qualsiasi altro impedimento, senza la prescritta e preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli impedimenti attualmente esistenti e non autorizzati dovranno essere immediatamente rimossi.

Art. 10

Il capanno di caccia rimarrà di proprietà comunale alla scadenza contrattuale.

Analogamente diventeranno di proprietà comunale tutte le piante eventualmente messe a dimora dall'affittuario all'interno o all'esterno dell'appostamento fisso.

Art. 11

Qualsiasi danno a piante od altro, esistenti nell'immobile, dovrà essere risarcito al Comune, previo accertamento del suo valore da parte del Corpo Forestale dello Stato.



Art. 12

Tutte le spese di manutenzione sia ordinarie che straordinarie che si rendessero necessarie sono a totale carico dell'assegnatario, che dovrà restituire la proprietà comunale, al termine del periodo ottobre 2022 – gennaio 2027, comprensiva delle eventuali migliorie apportate, senza pretendere la corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 13

Al termine dell'affittanza la guardia boschiva comunale, o chi per essa, accerterà mediante sopralluogo, lo stato di conservazione dell'appostamento sulla base degli elementi risultanti dal verbale di consegna.

Le spese per i sopralluoghi tecnici straordinari, resi necessari per inadempienze dell'affittuario saranno poste a carico dello stesso.

Art. 14

È vietato il subaffitto senza previa formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'affittuario originario sarà comunque responsabile dell'appostamento fisso di caccia/capanno e di eventuali inadempienze del subentrante, in base agli obblighi assunti con il contratto di affittanza.

Art. 15

Gli impianti e gli appostamenti per la caccia qualora installati, previa autorizzazione, e utilizzati dall'affittuario per l'esercizio venatorio passano di diritto in proprietà del Comune al termine del periodo di affittanza senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 16

Per assicurare il mantenimento della destinazione del posto di caccia, l'affittuario si impegna a rinnovare annualmente, se necessario, l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale - Ufficio Caccia - per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso. Detta autorizzazione, così come i relativi versamenti, dovranno essere prodotti in copia al competente ufficio del Comune entro l'inizio della stagione venatoria, pena la revoca della concessione.

Art 17

L'aggiudicatario si impegna a prestare una cauzione pari all'importo di una annualità del canone aggiudicato, mediante versamento alla tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio, nonché a farsi carico delle spese relative a tasse e spese di contratto.

L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affittuario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della durata quinquennale, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario, la cauzione verrà incamerata dal Comune.

Art. 18



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

L'affittuario si obbliga a tenere indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall'utilizzo del capanno, nonché ad esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno causato a terzi.

Art. 19

Le controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato saranno devolute ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo fra le parti stesse.

In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro sarà richiesta al Tribunale di Brescia.

La decisione arbitrale non è impugnabile dalle parti.

Art. 20

Le parti concordano che il presente contratto venga registrato solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'affittuario

p. Il Comune di Monte Isola

